

ALLEGATO "C"

all'atto n. 18.263
della raccolta

S T A T U T O

"ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI «ALDO CECCHI» ODV"

Art. 1. Costituzione.

È costituito l'"**ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI «ALDO CECCHI» ODV**" (C.F. 01877640480) associazione con sede legale in Prato, di cui è riconosciuta la personalità giuridica (iscritta al n. 15 del Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Prato). Nel seguito, l'Istituto di studi storici postali «Aldo Cecchi» ODV è indicato come: Istituto.

L'Istituto è un'organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato CTS) e successive modifiche, già organizzazione non lucrativa d'utilità sociale (ONLUS).

Art. 2. Principi generali.

L'Istituto è apolitico e aconfessionale, ha carattere prettamente culturale ed esclude ogni scopo di lucro.

L'associazione è costituita esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell'Istituto in armonia con la sua natura. Il numero minimo di soci è di 7 (sette). Le prestazioni dei soci sono fornite a titolo gratuito. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

È altresì preclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. Eventuali utili d'esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Il tutto secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3. Scopi sociali.

L'Istituto persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, consistenti nella organizzazione e gestione delle seguenti attività culturali:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

In particolare l'Istituto svolge:

- la formazione, anche in ambito scolastico, e l'affinamento della cultura nelle discipline storico-postali e delle comunicazioni, attraverso lo studio e la documentazione dei diversi sistemi organizzati di comunicazione di ogni tempo che hanno assicurato la circolazione di notizie, persone, merci e denaro;
- lo studio e l'analisi delle connessioni della storia postale con altre discipline storiche, scientifiche e tecniche, nonché di fenomeni connessi quali quello antiquariale e collezionistico;

- la conoscenza approfondita dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi postali e di telecomunicazione, con particolare riferimento all'area italiana;
- la raccolta, la classificazione e la conservazione di ogni documento relativo, in originale o in copia, nonché la predisposizione di un centro di documentazione con archivio, emeroteca e biblioteca specializzata;
- l'utilizzo di strumenti informatici per la creazione di una banca dati di documentazione e pubblicistica postale e la gestione di un punto informativo in rete;
- la diffusione della cultura in campo storico-postale, attraverso convegni, conferenze e incontri a partecipazione gratuita, mostre, seminari e corsi di alta cultura con finalità didattiche e formative, pubblicazioni ed ogni altra attività atta a promuovere la ricerca e la conoscenza in questo settore di studi. A tal fine l'Istituto cura l'edizione di una rivista e di una collana monografica, pubblicazioni che raccolgono notizie sull'attività dell'Istituto, nonché saggi di carattere scientifico, studi preliminari e stati d'avanzamento di ricerche d'interesse storico-postale, condotti sia da soci dell'Istituto sia da altri studiosi;
- la realizzazione di un centro di digitalizzazione per la conservazione ed archiviazione di fonti a stampa e manoscritte, aperte alla pubblica consultazione.

Questi scopi e attività d'interesse generale sono rivolti prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci.

L'Istituto può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il decreto ministeriale n. 107 del 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Istituto può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. Durata.

L'Istituto ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5. Collaborazioni.

L'Istituto potrà perseguire i fini statutari anche in collaborazione con le Università, con istituti di cultura italiani ed esteri, con istituzioni anche a carattere sovranazionale, nonché con enti ed uffici pubblici e privati, società o singoli studiosi tramite convenzioni ed accordi specifici.

Art. 6. Personale.

Con delibera del Consiglio direttivo, l'Istituto potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o attuare forme di rapporti di lavoro di varia natura previsti dalla legge con lavoratori autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Istituto. Il numero di questi lavoratori non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dei volontari.

Art. 7. Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci.

Art. 8. Direttore.

Il Direttore viene eletto dal Consiglio direttivo a norma dell'art. 8 tra i suoi membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tale carica è ricoperta a titolo gratuito.

Egli adempie alle seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) firma i titoli di spesa, sottoscrive in nome e per conto dell'associazione contratti, convenzioni e, in genere, tutti gli atti esterni dell'Istituto compresi tutti i rapporti con istituti bancari come apertura e chiusura di conti correnti e, previa approvazione del Consiglio direttivo, richiesta di fidi;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- d) cura l'attuazione delle delibere consiliari ed assembleari e sovrintende, in collaborazione col Consiglio direttivo, al perseguimento dei fini statuari e, in particolare, all'edizione delle pubblicazioni dell'Istituto;
- e) predispone annualmente il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Organo di Controllo svolgente anche compiti di Revisione dei Conti se nominato, al Consiglio direttivo e all'Assemblea, nonché, il bilancio preventivo, con un'eventuale relazione di accompagnamento, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Direttore indica come Vicedirettore un membro del Consiglio direttivo che lo nomina e che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento ed al quale può delegare determinate funzioni. Il Direttore può anche delegare ad altro membro del Consiglio le funzioni di tesoriere, abilitandolo, eventualmente, alla gestione ordinaria dei conti correnti postali o bancari.

In caso di impedimento permanente del Direttore o di sue dimissioni, il Vicedirettore esercita tutte le funzioni del Direttore fino alla scadenza del suo mandato.

Art. 9. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Istituto a norma dell'art. 10 ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Direttore dell'Istituto, col quale gli altri membri collaborano strettamente nella realizzazione degli scopi statuari, secondo i programmi di attività e di sviluppo predisposti annualmente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, per l'esame del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché ogni qualvolta il Direttore o almeno tre membri lo reputino opportuno per il buon andamento dell'Istituto e delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo delibera riguardo le richieste ad istituti bancari di concessioni di fido.

Il Consiglio delibera, secondo criteri non discriminatori, sull'accettazione dei nuovi soci dell'Istituto, dandone notizia all'Assemblea nella prima riunione utile.

Il Consiglio stabilisce l'importo della quota annuale e dell'eventuale tassa di iscrizione iniziale.

Il Consiglio può proporre all'Assemblea sia l'adesione ad honorem di personalità eminenti, sia il conferimento della qualifica di 'emerito' a membri che si siano particolarmente distinti per la loro attività a favore dell'Istituto.

Il Consiglio predispone i programmi di attività, i piani di sviluppo e tutte le iniziative dell'Istituto previste nell'art. 3, nei limiti delle entrate finanziarie previste.

Il Consiglio può nominare un segretario dell'Istituto, nella persona di uno dei componenti il Consiglio stesso ovvero di un estraneo, che in questo caso non avrà diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano alle sedute la maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore.

Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti soci: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10. Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è organo sovrano e si riunisce almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché dei programmi di attività e di sviluppo dell'Istituto ed è obbligato a tenere le scritture contabili previste dall'art. 15 dello stesso CTS.

Ogni tre anni l'Assemblea elegge nel suo seno i componenti il Consiglio direttivo; elegge anche il revisore dei conti, ove nominato.

Ogni socio, in regola col versamento della quota sociale, dispone di un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci, nei limiti di quanto previsto da CTS.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Direttore o il Consiglio o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. Le riunioni sono convocate dal Direttore con pubblicazione mediante comunicazione scritta a tutti i soci, inviata con almeno dieci giorni di anticipo e contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione stessa. È ammessa l'utilizzazione della posta elettronica. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono di norma in Prato. Esse sono validamente costituite quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, con esclusione delle astensioni.

Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto (artt.

19 e 20) e dalle disposizioni inderogabili di legge vigenti in materia.

L'Assemblea può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può decidere l'aggregazione ad onorem di personalità eminenti o conferire la qualifica di 'emerito' a membri particolarmente distintisi nell'attività istituzionale.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere estranei, in qualità di invitati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se obbligatorio per legge, nomina l'organo di controllo ed il revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ove sia obbligatorio per legge o comunque per volontà degli associati, l'assemblea nomina l'organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti con le modalità ed i compiti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 11. Soci.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Istituto. Possono aderire all'Istituto le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Istituto con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può en-

tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, anche di quello passivo.

I minorenni partecipano e votano in Assemblea attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale. I soci possono liberamente consultare i libri sociali relativi all'attività dell'Istituto con richiesta scritta al Direttore dell'Istituto, essere informati sulle attività dell'Istituto e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Istituto; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Istituto; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni degli associati sono fornite a titolo gratuito.

In linea generale, tutti i rapporti dell'Istituto con i soci sono ispirati ai principi di democraticità.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Oltre ai soci ordinari sono previste le categorie dei soci sostenitori, dei soci ad honorem e dei soci emeriti.

Alla categoria dei soci sostenitori appartengono persone fisiche e/o enti che abbiano contribuito in maniera rilevante alla formazione del patrimonio dell'Istituto.

A quella dei soci ad honorem appartengono personalità eminenti, nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Alla categoria dei soci emeriti appartengono soci particolarmente distinti nelle attività istituzionali.

Art. 12. Cessazione dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Istituto nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per sei mesi dalla scadenza del versamento dovuto;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Istituto o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio che si traducono nel grave inadempimento delle norme dello Statuto, dei regolamenti dell'Istituto e/o in gravi danni per l'Istituto stesso.

Il provvedimento del Consiglio direttivo può essere appellato dall'espulso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento all'Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti e delle sue controdeduzioni. In questo caso il provvedimento è sospeso fino alla decisione dell'Assemblea. Il socio radiato non può essere più ammesso.

La qualifica di socio e la partecipazione alla vita sociale non è temporanea

ed è intrasmissibile.

In caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque causa, al socio o ai suoi eredi nulla è dovuto a tale titolo.

Art. 13. Entrate.

L'Istituto trae le sue entrate:

- dalle quote associative, da contributi e donazioni volontari da parte dei soci;
- dai proventi derivanti dalle attività sociali;
- da raccolte fondi direttamente o indirettamente organizzate, contributi, lasciti, donazioni erogati e utilizzati con le modalità previste dalle vigenti leggi, da parte di ditte, enti, istituti, associazioni, uffici e privati cittadini, interessati alle attività dell'Istituto ed al loro sviluppo. L'acquisizione di tali contributi e donazioni sarà accettata dal Consiglio direttivo;
- dai rimborsi da convenzioni;
- da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del CTS;
- da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Istituto può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14. Patrimonio.

Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15. Bilanci.

Il bilancio preventivo e consuntivo che verrà presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Istituto, in conformità al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro annui, l'Istituto deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16. Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 17. Costituzione di sezioni.

L'Istituto potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 18. Controversie.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra gli associati medesimi, che siano in relazione alla loro appartenenza all'Istituto, saranno

devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Prato.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Prato.

L'arbitrato avrà sede in Prato ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 19. Variazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

Eventuali modifiche all'Atto costitutivo o del presente Statuto potranno essere apportate, con la maggioranza assoluta dei votanti, dall'Assemblea dei soci, all'uopo convocata dal Direttore in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio o di almeno un decimo degli associati

L'Assemblea può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e individuati in ogni momento del collegamento, sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione almeno la metà dei soci, anche per delega. Il testo delle modifiche proposte dovrà essere inviato a tutti i soci, a cura dei proponenti, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria.

Art. 20. Scioglimento o trasformazione.

L'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio dell'Istituto potrà essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea, contestualmente allo scioglimento provvederà alla nomina di un liquidatore. I fondi librari dell'Associazione saranno donati al Sistema bibliotecario provinciale pratese e l'archivio, per disposizione di legge, sarà donato all'Archivio di Stato di Prato. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro Ente del terzo settore che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 21. Clausole finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

F.ti: Bruno Crevato-Selvaggi
MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)